

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**



**Politecnico di Bari**

**CAPITOLATO POLIZZA CYBER RISK**

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

<b>Assicurazione:</b>	la garanzia assicurativa;
<b>Contraente:</b>	il Politecnico di Bari;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
<b>Società o Compagnia:</b>	l’impresa assicuratrice affidataria dei servizi assicurativi;
<b>Polizza:</b>	il contratto di Assicurazione relativo ai rischi oggetto di affidamento;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro e i Danni che possano derivarne;
<b>Franchigia:</b>	l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
<b>Massimale per ogni Sinistro:</b>	la massima esposizione della Società in ogni Sinistro;
<b>Cose:</b>	sia oggetti materiali, sia animali;
<b>Scoperto:</b>	la percentuale prestabilita di Danno indennizzabile che resta a carico del Contraente/Assicurato, non cumulabile con la Franchigia;
<b>Sinistro o Danno:</b>	l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
<b>Subappaltatore:</b>	soggetto cui il Contraente ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori/servizi o forniture;
<b>Comunicazione:</b>	qualsiasi informazione effettuata per lettera raccomandata a.r., cui è parificata la PEC;
<b>Archivio:</b>	complesso organizzato di dati o programmi memorizzato su supporto informatico;
<b>Backup:</b>	misura di ridondanza di informazioni su qualunque supporto di memorizzazione, al fine di prevenire la perdita definitiva di dati e a supporto delle procedure di <i>disaster recovery</i> , eseguita con la frequenza indicata nel questionario e/o nella documentazione integrativa alla procedura di gara;
<b>Cloud computing:</b>	sistema di erogazione di risorse informatiche, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità <i>on demand</i> attraverso <i>internet</i> (o altro canale a uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configura;
<b>Copie di sicurezza:</b>	copie di <i>backup</i> contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento dell’effettuazione delle operazioni di copiatura, eseguita con la frequenza indicata nel questionario e/o nella documentazione integrativa alla procedura di gara;
<b>Cyber Crime:</b>	atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso, a esempio Bomba logica, APT,

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

	Malware, Worm e più genericamente <i>virus</i> informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell’Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, la disponibilità o l’integrità delle informazioni e dei sistemi informativi;
<b>Cyber terrorismo:</b>	<i>cyber crime</i> per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle Autorità nazionali e internazionali;
<b>Cyber warfare:</b>	<i>cyber crime</i> per opera di associazioni governative o paragonative (a esempio per intercettazione, alterazione e distruzione dell’informazione e dei sistemi di comunicazione nemici);
<b>Dati:</b>	informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi informatici;
<b>Dato personale:</b>	qualunque informazione che permetta l’identificazione diretta dell’interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, dati sanitari o altre informazioni protette relative alla salute. Si intendono escluse dalla copertura assicurativa i dati personali e le informazioni che sono legalmente disponibili a chiunque in quanto contenute in archivi pubblici in Italia e all’estero;
<b>Deep linking:</b>	operazione con la quale si inserisce, all’interno di una pagina <i>web</i> di un sito, un collegamento ( <i>hyperlink</i> ) alla pagina interna di un sito differente; è detto collegamento diretto in quanto aggira la prima pagina del sito e tutte quelle intermedie;
<b>Diritto all’oblio:</b>	il diritto volto a ottenere la cancellazione dei propri dati quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca, onde evitare la indefinita permanenza su <i>internet</i> di informazioni risalenti nel tempo, in particolar modo se incomplete o non aggiornate;
<b>DOS:</b>	acronimo dell’inglese “ <i>Denial of service</i> ”. Si intende un attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo “DDoS” ( <i>Distributed Denial Of Service</i> );
<b>Fornitore:</b>	qualsiasi fornitore esterno di servizi informatici, inclusi gli <i>internet provider</i> . Nella Polizza sono trattati alla stregua del fornitore anche i cosiddetti “ <i>outsourcer</i> ” cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi interni (a esempio, gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità e simili);
<b>Framing:</b>	operazione con cui si utilizza la struttura a frame di un sito per far comparire, all’interno di una delle cornici, la pagina di un altro sito;
<b>Firma elettronica avanzata:</b>	particolare tipo di firma elettronica prevista dalla normativa vigente che soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

	d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
<b>Malware:</b>	<i>software</i> maligno progettato per infiltrarsi o danneggiare un sistema informatico senza il consenso del proprietario;
<b>Media digitali:</b>	mezzi multimediali con finalità di comunicazione di massa, come siti <i>web</i> , <i>chatroom</i> , <i>e-mail</i> , gruppi di discussione ( <i>forum</i> , notizie), <i>blog</i> , servizi di <i>social network</i> ;
<b>Minaccia:</b>	potenziale causa di danno a un obiettivo (singolo sistema informatico, portale e simili);
<b>Manutenzione:</b>	tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè a titolo esemplificativo: la periodica manutenzione per l’eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli <i>hardware</i> nonché l’assistenza tecnica per l’aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o modifiche di leggi o prassi, per l’eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso;
<b>Personale autorizzato:</b>	soggetti, interni ed esterni all’organizzazione dell’Assicurato, della cui opera l’Assicurato stesso si avvale dando loro accesso al sistema informatico, nello svolgimento dell’attività descritta in polizza. A maggiore precisazione, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all’Assicurato (tra cui anche i Dipendenti), hanno accesso autorizzato al Sistema Informatico, mandatari e consulenti, nonché fornitori (e il relativo personale);
<b>POS:</b>	acronimo dell’inglese “ <i>point of sale</i> ”. Sta a indicare un’apparecchiatura elettronica automatica diffusa in Italia e all’estero presso numerosi esercizi commerciali, mediante la quale è possibile effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti;
<b>Programmi:</b>	sequenza d’informazioni che costituiscono l’insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall’elaboratore. Per chiarezza interpretativa del presente contratto, sia i codici che i <i>software</i> sono considerati programmi. Ai fini della presente copertura sono assicurati solo i programmi che hanno superato completamente i <i>test</i> con esito positivo e che durante l’esercizio giornaliero (nell’arco di 24 ore) si sono dimostrati perfettamente funzionanti;
<b>Responsabile del trattamento:</b>	per Responsabile del Trattamento si intende la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al Trattamento di dati personali;
<b>Sistema Informatico:</b>	l’insieme degli strumenti informatici <i>hardware</i> , <i>software</i> (calcolatori, <i>software</i> di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi e simili), <i>firmware</i> tra loro interconnessi in rete, preposti a una o più funzionalità o servizi di elaborazione, nonché i dispositivi di <i>input</i> e <i>output</i> associati, i dispositivi di archiviazione dati, le apparecchiature di rete e i sistemi SAN ( <i>storage area network</i> ) o altri dispositivi di <i>backup</i> di dati elettronici impiegati dall’Assicurato, di proprietà del medesimo oppure dallo stesso amministrato o locato, o amministrato da un fornitore di servizi terzo a beneficio

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

	dell’Assicurato ai sensi di un contratto scritto stipulato con l’Assicurato;
<b>Sistema telematico:</b>	insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso l’impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni;
<b>Sistemi SCADA</b>	acronimo dell’inglese “ <i>Supervisory Control And Data Acquisition</i> ”, cioè “controllo di supervisione e acquisizione dati”. Indica un Sistema Informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio;
<b>Standard internazionali di sicurezza:</b>	metodologie condivise tra gli operatori che permettono alle organizzazioni di attuare tecniche di sicurezza finalizzate a minimizzare la quantità e la pericolosità delle minacce alla sicurezza informatica tra cui, a titolo esemplificativo, lo <i>standard</i> ISO 27002;
<b>Supporti:</b>	qualsiasi strumento informatico (magnetico, ottico, elettronico) usato per conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
<b>Titolare:</b>	s’intende la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
<b>Dipendenti:</b>	le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai Dipendenti: i. i consulenti esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione; ii. i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea; iii. i soggetti che effettuano prestazioni per conto del Contraente in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di natura occasionale, per tutto il tempo durante il quale la prestazione stessa è svolta presso i locali del Contraente;
<b>Periodo di Indennizzo:</b>	il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come limite la durata specificata in Polizza, durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro;
<b>Costi fissi:</b>	ammortamenti, oneri finanziari, spese di gestione, servizi amministrativi.

**CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

**Art. 1 - Durata del contratto**

L’Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del 31/10/2022 e scadrà alle ore 24:00 del 31/10/2027, senza tacito rinnovo alla scadenza finale né ripetizione del servizio alla scadenza del contratto.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua tramite PEC da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società s’impegna comunque a concedere una proroga temporanea della presente Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova Assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

**Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza delle Garanzie**

A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di Premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 (sessanta) giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente non paga i Premi per le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I Premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di Premio, il Contraente potrà pagarlo, nei modi di cui sopra, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in Polizza.

Ai sensi dell’art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 la Società da atto che:

- l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all’art. 3 di tale Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché l’eventuale cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

**Art. 4 - Altre assicurazioni**

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve però comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il Sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 5 - Modifiche del Contratto**

Eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere approvate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

**Art. 6 - Interpretazione del Contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di Polizza.

**Art. 7 - Prevalenza**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

Tutte le condizioni generali, speciali e aggiuntive dello stampato di Polizza incompatibili con il presente Capitolato si intendono nulle.

**Art. 8 - Aggravamento del Rischio**

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, *ex art.* 1898 c.c.

**Art. 9 - Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a diminuire il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà al Contraente la relativa quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

**Art. 10 - Forma delle Comunicazioni**

Tutte le Comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente devono essere fatte per mezzo PEC ovvero lettera raccomandata a.r. o telegramma.

**Art. 11 - Imposte e oneri fiscali**

Il corrispettivo offerto dalla Società è comprensivo delle spese accessorie imposte e tasse. Eventuali oneri connessi alla stipula del Contratto, comprese le spese di pubblicità legali della procedura, sono comunque a carico della medesima Società.

**Art. 12 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del Contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Bari.

**Art. 13 - Norme integranti il Capitolato Speciale**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. In particolare, si fa richiamo alle norme e condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al Codice Civile, al D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (“*Codice delle assicurazioni private*”), nonché al vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico.

**Art. 14 - Regolazione del Premio**

Il Contraente comunicherà i dati consuntivi necessari entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza annuale. Se il Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra e/o il pagamento della regolazione entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del documento contrattuale, la Società, limitatamente per i Sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l’importo di Premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al Premio di regolazione dovuto.

**Art. 15 - Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e dal 120° (centoventesimo) giorno dal pagamento, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa è tenuta a rimborsare al Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In ogni caso, per ragioni di interesse pubblico, la Società si obbliga a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di 4 (quattro) mesi dalla data in cui il recesso ha efficacia, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura e, comunque, sino all’individuazione del nuovo affidatario del servizio.

Si precisa che il recesso esercitato relativamente anche solo a una singola Polizza comporta il recesso dall’intero contratto.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

**Art. 16 - Estensione territoriale**

La presente Garanzia è operante, per Sinistri accaduti nel mondo intero; non opera tuttavia in relazione a procedimenti di autorità di vigilanza avanzati o originatisi negli Stati Uniti o in Canada, ovvero in altro territorio sottoposto alla giurisdizione di questi Paesi.

**Art. 17 - Denunce dei Sinistri**

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento o Indennizzo.

**Art. 18 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei Danni. L’accertamento e la liquidazione dei Danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

**Art. 19 - Ispezione delle Cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

**Art. 20 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.
- b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza il Settore o Ufficio competente, ai sensi e a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.

L’Assicurato deve altresì:

- c. per i Sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti dalla Società, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d. dopo aver denunciato il Sinistro alla Società, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività;
- e. trascorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia, se il perito della Società non è intervenuto:
  - i. il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso, finanche provvedere alla riparazione del bene, ovvero la sostituzione dello stesso, ove possibile;
  - ii. la Società dichiara di accettare, a dimostrazione del danno, la documentazione che l’Assicurato sarà in grado di esibire.
- f. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l’accordo del perito incaricato dalla Società;
- g. predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti assicurativi ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Art. 21 - Esagerazione dolosa del Danno**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del Danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.

**Art. 22 - Procedura per la valutazione del Danno**

L’ammontare del Danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
- b. oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

In caso di Sinistro indennizzabile ai termini del presente Capitolato, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente/Assicurato con il massimo risarcimento pari al 5% (cinqueper cento) del danno, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente/Assicurato medesimo, a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di risarcimento annuo di €50.0000,00 (Euro cinquantamila/00).

**Art. 23 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze conosciute che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all’articolo “*Obblighi in caso di sinistro*” di cui all’art. 20 del presente Capitolato;
- c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di seguito indicati;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, redatti dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida ed efficace anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei Danni. Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 24 - Limite aggregato di Indennizzo per Sinistro e per Anno**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

Qualunque sia il numero e l’ammontare dei Sinistri relativi alle fattispecie oggetto della Polizza, in uno o più Capi della stessa, la Società sarà tenuta al pagamento di Indennizzi solo fino alla concorrenza di una somma pari a €1.000.000 (Euro unmilione/00), da intendersi come limite di Indennizzo aggregato annuo.

Agli effetti del limite di Indennizzo aggregato, dei limiti e dei sottolimiti, dell’applicazione della Franchigia o Scoperto e dell’indennizzabilità valgono inoltre le seguenti norme:

- a. ogni Danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all’anno nel quale si è verificato l’evento iniziale per come è possibile ricostruirlo;
- b. una serie di Danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale, va riferita al giorno e all’anno nel quale si è verificato l’evento iniziale;
- c. rientrano in Garanzia i Sinistri scoperti durante il periodo di Assicurazione e originatisi durante il periodo di assicurazione o l’eventuale periodo di retroattività.

Per il principio dell’unicità della copertura, tutte le spese e i Danni risarciti o risarcibili a termini di un Capo della presente Polizza non possono essere richiesti ai sensi di un altro Capo, non essendo ammessa la duplicazione dell’indennizzo/risarcimento.

**Art. 25 - Pagamento dell’Indennizzo**

Verificata l’operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’Indennizzo entro 30 (trenta) giorni, purché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del Sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.

**Art. 26 - Franchigie e scoperti**

Il pagamento dell’Indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa deduzione, per singolo Sinistro, di una Franchigia per ogni e qualsiasi causa pari a €5.000,00 (Euro cinquemila/00).

Tale Franchigia dovrà restare a carico del Contraente.

I Sinistri in serie vengono considerati un unico Sinistro, pertanto, la franchigia verrà applicata una sola volta alla prima manifestazione di Danno e non già a ogni Sinistro originato dallo stesso evento.

**Art. 27 - Coassicurazione e delega**

Se l’Assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- a. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 c.c.;
- b. tutte le Comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi, dall’una all’altra Parte, unicamente per il tramite della Compagnia coassicuratrice delegataria;
- c. ogni Comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici;
- d. i Premi di Polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

**Art. 28 - Statistiche dei Sinistri**

La Società si obbliga a fornire al Politecnico, con cadenza annuale e non oltre il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza di Polizza, un’informativa circa la quantificazione dei Sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi:

- a. numero di Sinistro;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 9353707B31**

- b. data di accadimento;
- c. tipologia di avvenimento;
- d. importo pagato;
- e. importo riservato;
- f. importo franchigia;
- g. data del pagamento o della chiusura senza seguito.

La Società si obbliga altresì a fornire al Contraente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di quest’ultimo, i suddetti dati, con riferimento alla Polizza in corso. Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del Rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i Sinistri denunciati sul Contratto non siano stati definiti.

**Art. 29 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La Polizza di cui al presente Capitolato è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.

In caso di Sinistro, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L’Indennità che, a norma di quanto qui previsto, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei Terzi interessati.

**Art. 30 - Rinuncia al diritto alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del Danno per Sinistri liquidati ai sensi di Polizza, rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell’Assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante per legge all’Ente Assicurato.

**Art. 31 - Gestione delle vertenze di Danno. Spese legali**

La Società assume, sino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Ove la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**CAPO II - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE**

**Art. 32 - Descrizione del rischio: danni derivanti da *cyber crime***

L’Assicurazione è prestata a copertura dei Danni indennizzabili subiti dall’Assicurato, previsti nel presente Capo e in quelli successivi, causati da chiunque – al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o comunque di arrecare ad altri un danno:

- a. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l’interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema Informatico o Telematico, introducendosi od operando abusivamente sui medesimi;
- b. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l’interruzione totale o parziale del funzionamento di un Sistema Informatico o Telematico oppure la distruzione, la perdita o l’alterazione dei Dati ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo Dati senza autorizzazione, installando abusivamente programmi, cancellando/disabilitando l’*antivirus* o introducendo/diffondendo *malware* nel sistema medesimo;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

- c. sottragga, danneggi, causi la perdita o alterazione di Dati o Archivi o programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte del Contraente e/o dell’Assicurato. Sono inclusi gli attacchi DOS;
- d. sottragga e comunichi a soggetti non autorizzati, diffonda o renda pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di comunicazioni relative al sistema informatico o telematico del Contraente e/o dell’Assicurato o intercorrenti tra più sistemi;
- e. formi falsamente oppure alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al Sistema Informatico o Telematico o intercorrenti tra più Sistemi o di documenti ivi contenuti;
- f. utilizzi indebitamente connettività, sia *internet* che *intranet*, a danno del Sistemi Informatici del Contraente e/o dell’Assicurato, ivi compresi i Sistemi SCADA;
- g. s’impossessi di una componente del Sistema Informatico, sottraendola, anche con violenza e/o minaccia.

Tali condotte possono essere tenute anche dai Dipendenti o dal personale autorizzato, che accedano lecitamente ai sistemi informatici e ne facciano indebito uso.

**Art. 33 - Responsabilità dei Dipendenti**

La Garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali e/o con le quali l’Assicurato deve rispondere ai sensi di Legge (art. 1900 c.c.) nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’art. 30.

**Art. 34 - Estorsione informatica o cyber-estorsione**

La Garanzia è operante a copertura dei compensi, dei costi e delle spese sostenuti per assicurare il funzionamento del Sistema Informatico in presenza di minacce credibili da parte di Terzi di bloccare l’utilizzo, in mancanza del pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura.

La presente estensione di Garanzia è operante anche a fronte di minacce credibili da parte di Terzi di:

- a. alterare, corrompere, danneggiare, manipolare, appropriarsi illecitamente, cancellare o distruggere sottrarre, distruggere o divulgare Dati detenuti dall’Assicurato a qualunque titolo o qualunque informazione elettronica trasmessa o archiviata nel Sistema informatico dell’Assicurato;
- b. introdurre un *malware* progettato per modificare, alterare, danneggiare, distruggere, cancellare, contaminare o degradare l’integrità, la qualità o il rendimento di Dati, di applicazioni, della rete o del sistema operativo e relativo *software*;
- c. avviare un attacco al Sistema informatico dell’Assicurato che esaurisca le risorse del Sistema o impedisca l’accesso al Sistema disponibile tramite *internet* agli utenti autorizzati;
- d. introdurre un *malware* o altro materiale con lo scopo di negare l’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato agli utenti autorizzati;
- e. limitare o impedire l’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato, al fine di richiedere denaro all’Assicurato.

S’intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

**Art. 35 - Incidente di interruzione d’attività**

La Garanzia è operante a copertura dei Danni derivanti da interruzioni d’attività verificatisi durante il periodo assicurativo.

Ai fini di tale copertura, per “*incidente di interruzione d’attività*” s’intende l’impossibilità di accedere al Sistema Informatico dell’Assicurato ovvero a Dati, ovvero ancora interruzioni o interferenze subite dal Sistema informatico dell’Assicurato o da Dati, in conseguenza diretta ed esclusiva di atti informatici dolosi, *malware*, *hacking*, uso o accesso non autorizzato, attacchi *denial of service* (D.O.S.), errore umano, errore di programmazione, *black-out*, aumento o abbassamento di tensione di un sistema elettrico controllato dall’Assicurato e non.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

Restano escluse dalla presente Garanzia le perdite finanziarie dovute all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, concessioni, compravendite di titoli finanziari o *asset* finanziari di qualunque tipo.

**Art. 36 - Cyber terrorismo/Cyber warfare**

Si precisa che in caso di *cyber-terrorismo* e *cyber-warfare* la Società indennizzerà i danni indennizzabili che dovessero verificarsi a seguito di, in connessione con, o in occasione di detti eventi.

In deroga a quanto previsto dall’art. 24, il massimale previsto per la Garanzia di cui al presente articolo è stabilita in €500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) per Sinistro e per Anno.

**Art. 37 - Ricostruzione di Archivi**

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli Archivi, dei Dati, anche personali e dei programmi perduti o alterati a causa di un qualunque evento di cui al presente Capo.

S’intendono indennizzabili anche i costi documentati, sostenuti per la ricostituzione degli Archivi perduti o alterati non di proprietà dell’Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia. Sono altresì assicurati i materiali informatici semilavorati provenienti direttamente da Terzi, purché esistano copie di sicurezza presso tali soggetti o eventuali loro mandatari.

In tale specifico caso, la determinazione del Danno è eseguita come segue:

- a. per gli Archivi, i Dati, compresi quelli personali: si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca, il recupero e la re-immissione dei Dati perduti o l’eventuale scansione digitale di documentazione a partire dall’ultima copia di sicurezza;
- b. per i programmi: si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca del Danno e il ripristino dei programmi perduti fino all’ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolati secondo i costi di re-immissione a partire dall’ultima copia di sicurezza.

A pena di decadenza dal diritto all’Indennizzo, la ricostituzione o il ripristino devono essere eseguiti:

- entro 180 giorni dalla data del Sinistro, per gli Archivi e i Dati, compresi quelli personali;
- entro 90 giorni dalla data del Sinistro, per i programmi.

**Art. 38 - Copertura dei costi propri**

La Società, a fronte di presentazione di idonea relativa documentazione da parte dell’Assicurato, rimborsa i seguenti costi sostenuti, previo consenso scritto della Società, a seguito di un qualunque evento di cui al presente Capo, e in particolare:

- a. **Costi di rilevazione e investigazione:** compensi e spese documentati e sostenuti per rilevare l’accadimento di un Sinistro e individuare la causa, l’origine e l’estensione di un evento;
- b. **Costi di notifica:** compensi, costi e spese documentati e sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di dati e di dati personali, a seguito di un evento Assicurato, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi;
- c. **Monitoraggio del dato:** compensi, costi e spese documentati, sostenuti in caso di perdita o manomissione di dati e dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di Terzi, volti a rilevare possibili usi impropri di dati e dati personali detenuti legittimamente dall’Assicurato, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi;
- d. **Onorari di consulenti ed esperti:** onorari e spese documentati di consulenti ed esperti necessariamente sostenuti per lo svolgimento di attività di analisi sugli impatti di *business*, di *reporting*, di ripianificazione e di comunicazione interna. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle figure professionali di cui l’Assicurato può avvalersi: ingegneri, consulenti informatici, legali (i.e. tecnici forensi), revisori contabili;
- e. **Perdita di immagine e diritto all’oblio:** a parziale deroga dell’art. 39, la Società indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la cancellazione e/o la deindicizzazione da *internet* delle informazioni riguardanti l’Assicurato medesimo al fine di tutelarne il proprio diritto all’oblio, purché tali attività e spese siano previamente concordate con la Società;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

f. **Perdita di immagine e costi di pubbliche relazioni:** a parziale deroga dell’art. 39, la Società indennizza compensi, costi e spese sostenuti dall’Assicurato per l’ingaggio di un consulente di pubbliche relazioni nominato per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che potrebbe derivare da un evento coperto dalla presente Polizza;

A tal fine, la Società ha facoltà di valutare la ragionevolezza dei costi sostenuti anche con riferimento alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali e/o dei principali operatori di mercato.

**Art. 39 - Rischi esclusi dall’Assicurazione**

In tutti i casi l’Assicurazione non comprende i Danni connessi, causati o derivanti da:

- a. un Sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di stipula della Polizza, salvi gli effetti eventualmente disposti con clausola di retroattività;
- b. circostanze note;
- c. dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei preposti del Contraente e dell’Assicurato quali responsabili dell’esercizio o della sicurezza informatica, fatto salvo quanto previsto agli artt. 30 e 33;
- d. personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della Garanzia prestata – e del cui fatto l’Assicurato era a conoscenza;
- e. condotte tenute da personale autorizzato cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall’Assicurato;
- f. guasto di *network* esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell’Assicurato, guasto di cavi o *core internet infrastructure server*;
- g. normale usura o graduale deterioramento del sistema informatico dell’Ente;
- h. errore nel *design*, nell’architettura o nella configurazione del sistema informatico dell’Ente, inclusi errori nella progettazione della sua capacità;
- i. modifiche nei sistemi informatici dell’Ente, incluso il loro *test*, che provochino un qualsiasi incidente nel limite delle 24 ore successive;
- j. programmi informatici che non siano pronti per l’operatività e che non siano stati testati con successo o che l’Assicurato non è autorizzato a utilizzare;
- k. ogni tipo di operazione (a esempio compravendita, scambio, pagamento o altre negoziazioni) avente a oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate, quali a esempio il Bitcoin), titoli, *commodity*, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. *underlying*);
- l. atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio *ex art. 508 c.p.*, terrorismo. Tale fattispecie non include il *cyber* terrorismo, che si intende pertanto incluso;
- m. multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie direttamente inflitti all’Assicurato;
- n. insolvenza dell’Assicurato e/o del fornitore;
- o. diffusione volontaria di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico nonché *telemarketing* da parte dell’Assicurato;
- p. utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale, contrari all’ordine pubblico o al buon costume o illeciti;
- q. violazioni di norme di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, la proprietà industriale e la tutela dei consumatori (D.Lgs. n. 205/2006 s.m.i.);
- r. le somme di denaro costituenti corpo di reato;
- s. preventiva raccolta o acquisizione illegittima di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

- t. qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di Terzi;
- u. responsabilità da prodotto;
- v. i Danni per i quali sia obbligatoria l’assicurazione ai sensi di legge.

Si intendono inoltre sempre esclusi dall’indennizzo:

- w. i costi e le spese sostenuti per aggiornare e/o migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del verificarsi degli eventi di cui al presente Capo;
- x. i costi e le spese di pubblicità, *marketing*, pubbliche relazioni, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di *meeting/seminari/simposi* e altre manifestazioni pubbliche comprese le campagne promozionali e simili, posti in essere per ridurre le conseguenze della pubblicità negativa conseguente a un Sinistro;
- y. i Danni dovuti a perdita di immagine, di fiducia, di mercato, perdita di *chance*, mancato raggiungimento di utili preventivati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della L. 244/2007, art. 3, co. 59 non deve intendersi comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari pubblici, definita con sentenza della Corte dei Conti.

**Capo III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

**Art. 40 - Violazione dei Dati e delle informazioni riservate**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nell’art. 47, di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento dell’attività esercitata e conseguenti ai seguenti illeciti:

- a. violazione della normativa sulla *privacy* da parte dell’Assicurato o di personale autorizzato;
- b. violazione della normativa sulla *privacy* da parte dal fornitore di cui o con cui l’Assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale;
- c. accesso, uso non autorizzato o divulgazione di dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall’Assicurato e specificamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici;
- d. violazione del segreto professionale;
- e. sottrazione e/o duplicazione di archivi, dati e programmi, comunicazione a Terzi non autorizzati o indebita diffusione di dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni e utilizzo abusivo di dati, programmi o sistemi informatici, compiuti da parte di personale autorizzato.

**Art. 41 - Violazione della sicurezza informatica**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona conseguenti a una violazione da parte di Terzi delle misure di sicurezza – poste in essere dall’Assicurato al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati che si concretizzi in un qualunque evento di cui al Capo II.

**Art. 42 - Responsabilità da *malware***

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona, in conseguenza dell’introduzione nei sistemi informatici dell’Assicurato e/o di Terzi di *malware* realizzati, trasmessi o diffusi da personale autorizzato e/o Terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all’Assicurato o Terzi.

Il risarcimento è subordinato alla dimostrazione dell’introduzione e persistenza dei *malware* nei sistemi informatici dell’Assicurato e in quelli dei Terzi che abbiano subito il Danno.

**Art. 43 - Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

**Art. 44 - Attività multimediali**

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 39, lett. q), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni alla persona, danni materiali e danni patrimoniali verificatisi impiegando, nell’espletamento dell’attività dichiarata in polizza, *media* digitali per:

- a. lesione dell’altrui reputazione;
- b. violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati, appropriazione a fini commerciali dell’identità o dell’immagine di personaggi pubblici;
- c. violazione del *copyright*;
- d. concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti.

**Art. 45 - Servizi di pagamento e/o incasso**

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, anche in via solidale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali in conseguenza o connessione a eventuali servizi di pagamento e incasso (POS), sul presupposto che questi siano resi accessibili dall’Assicurato in via accessoria e avvalendosi di intermediari che operano in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e la cui attività sia condotta nel rispetto delle leggi applicabili.

**Art. 46 - Pluralità di Assicurati**

Ai fini dell’operatività del presente Capo, si precisa che qualora la Garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale indicato per il Danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Art. 47 - Massimale per Sinistro**

In deroga a quanto previsto dall’art. 24, il Massimale previsto per la Garanzia di cui al presente Capo è stabilita in €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per Sinistro e per Anno.

**Art. 48 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3, co. 9-*bis*, L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi,

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 9353707B31**

costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.